



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO
COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DELL'ART.
35, COMMA 1, DEL D.LGS. 1/2018

INDICE

Art. 1 - Costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile	3
Art. 2 - Il Sindaco	3
Art. 3 - Obiettivi del Gruppo comunale	3
Art. 4 - Attività del Gruppo comunale	3
Art. 5 - Ammissione al Gruppo comunale, esclusione, limiti di partecipazione	4
Art. 6 - Volontari effettivi	5
Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al Gruppo comunale	5
Art. 8 - Diritti dei volontari	5
Art. 9 - Doveri dei volontari	6
Art. 10 - Organi del Gruppo comunale	6
Art. 11 - Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo comunale	6
Art. 12 - Consiglio Direttivo	7
Art. 13 - Coordinatore operativo	7
Art. 14- Organizzazione operativa del Gruppo comunale	8
Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI	9
Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie	9

Art. 1 - Costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile

1. È approvato il regolamento del gruppo Comunale volontari di protezione civile in sostituzione di quello già approvato con delibera di Consiglio comunale n. 36 del 27.07.2020. Il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile di Leini da ora così denominato e di seguito indicato come GCVPC, nella sede legale del Comune di Leini in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del D.lgs. 1/2018 e s.m.i. e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del D.lgs. n. 117/2017.
2. Il Gruppo comunale è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente.
3. Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, di seguito RUNTS, ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

Art. 2 - Il Sindaco

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 1/2018 e s.m.i., in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC.
2. Il Sindaco è, altresì responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del D.lgs. 1/2018 e s.m.i..
3. Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo comunale

1. Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del D.lgs. nr. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'art. 5, del D.lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'art.1 del D.lgs. 1/2018 e s.m.i. ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Attività del GCVPC

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e s.m.i. e atti conseguenti.
2. Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

- a. eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del D.lgs. 1/2018 e s.m.i.;
 - b. attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/11/2012;
 - c. attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di protezione civile, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del D.lgs. 1/2018 e s.m.i.;
 - d. attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e. attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f. attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del GCVPC secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
3. Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di comunale di protezione civile del comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
 4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - Il *Registro dei Volontari iscritti*;
 - Il *Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea*;
 - Il *Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo*.
 5. Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al Gruppo comunale, esclusione, limiti di partecipazione

1. Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini maggiorenni dell'unione europea ed i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
2. Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni che hanno compiuto l'età di anni 16, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni non esprimono il voto in Assemblea.
3. Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono altresì aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
4. L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, PEC, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale.
5. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'art. 13.
6. In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.

7. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
8. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6 - Volontari effettivi

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC, che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel *Registro dei Volontari iscritti*, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui al successivo art. 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - vestiario e dispositivi di protezione individuale idonei (di seguito DPI);
 - copia del presente regolamento.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al Gruppo comunale

1. La qualità di appartenente al GCVPC può essere persa per:
 - a. recesso volontario presentato dal volontario;
 - b. assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c. perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - d. comportamento non consono ai ruoli e agli incarichi rivestiti all'interno del GCVPC;
 - e. utilizzo improprio non coerente con le attività di protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
2. La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco e, quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo art. 11 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
3. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
4. Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale, il tesserino e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione; in mancanza gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

1. Il volontario del GCVPC, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.lgs. 1/2018 e s.m.i., ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore,

se preventivamente autorizzate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018 e s.m.i..

2. I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'art. 18 del D.lgs. 117/2017, per lo svolgimento dell'attività di volontario di protezione civile.
3. La sorveglianza e il controllo sanitario del GCVPC comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Doveri dei volontari

1. I volontari sono tenuti a:
 - a. assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b. conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c. indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d. partecipare alle riunioni e alle assemblee del Gruppo comunale, ai corsi e alle prove d'addestramento e alle esercitazioni di protezione civile promosse dal Comune, dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - e. comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui al successivo art. 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10 - Organi del Gruppo comunale

1. Il Gruppo comunale è dotato dei seguenti organi:
 - a. Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - b. Consiglio Direttivo;
 - c. Coordinatore Operativo.

Art. 11 - Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo comunale

1. L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce 1 (uno) volta all'anno e precisamente nel mese di febbraio. Della riunione dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel "*Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea*" di cui all'art. 4 del presente regolamento.
2. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
3. L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
5. L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi presenti in merito a:

- elezione del Consiglio Direttivo;
- elezione e revoca del Coordinatore operativo;
- elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
- la proposta del programma delle attività predisposta dal Coordinatore operativo.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, è composto da un minimo di 3 volontari per un gruppo con massimo 10 iscritti, composto da 5 volontari per un gruppo con massimo tra 10 iscritti e 25 iscritti, composto da 9 componenti per gruppi superiori a 25 iscritti. Il Consiglio Direttivo è l'organo di supporto alle attività del coordinatore operativo ed è presieduto dal Coordinatore operativo che è membro del Consiglio Direttivo come il Vice Coordinatore.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Direttivo presenti.
3. In caso di dimissioni o decadenza del Coordinatore o del vice- coordinatore si andrà al voto.
4. In caso di dimissioni del 50% più uno dei consiglieri si andrà al voto.
5. In caso di dimissioni di consiglieri subentra il volontario primo escluso della lista; qualora fossero esauriti i candidati consiglieri si procede ad elezioni.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri.
7. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso.
8. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
9. Il Consiglio Direttivo, in particolare:
 - a. definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b. collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - c. definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione e l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d. programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di Protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dal Piano comunale di protezione civile.

Art. 13 - Coordinatore operativo

1. Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di 5 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'art. 35 comma 1, lettera b) D.lgs. 1/2018 e s.m.i.
2. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito e risulta incompatibile:
 - a. con il ruolo di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale;
 - b. con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune;

- c. con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile.
3. Eventuali altri casi di incompatibilità al Gruppo comunale sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.
 4. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5 e il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
 6. Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano comunale di protezione civile e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
 7. Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta lo stesso nelle sedi istituzionali.
 8. Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento;
 9. Il Coordinatore operativo individua, se necessario, i Capisquadra e i Vice-Capisquadra.
 10. Il Coordinatore operativo cura, avvalendosi del contributo dei Capisquadra e mantenendo puntualmente aggiornato il Comune:
 - a. la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari del GCVPC;
 - b. l'aggiornamento dell'inventario delle risorse strumentali in uso al GCVPC e le eventuali richieste al Comune di integrazione di nuovi beni o di eliminazione dei beni inservibili;
 - c. le consegne e l'eventuale recupero delle divise e dei materiali assegnati ai volontari del GCVPC;
 - d. l'aggiornamento della funzionalità delle risorse strumentali (scadenziario dei DPI, delle revisioni e dei tagliandi di manutenzione dei mezzi, ecc.);
 - e. la gestione della sede e del magazzino (le autorizzazioni all'accesso, la gestione dei duplicati delle chiavi, le condizioni di ordine e di pulizia dei locali, ecc.).
 11. La regolamentazione dei compiti di cui al comma precedente, è eventualmente rinviata a specifici atti predisposti dal Comune in coerenza con quanto stabilito al successivo art. 15.
 12. Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
 13. Il Coordinatore provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
 14. L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14- Organizzazione operativa del GCVPC

1. In base a quanto previsto dal Piano comunale di protezione civile e ai rischi del territorio, l'assemblea/consiglio Direttivo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.

2. Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione civile.
3. Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
4. Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco o suo delegato e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del D.lgs. 1/2018 e s.m.i., può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41 comma 2 del D.lgs. 1/2018 e s.m.i..
5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco o suo delegato, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1. Il Comune assegna al GCVPC una sede operativa.
2. I volontari del GCVPC sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del GCVPC, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale.
3. Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività ad esso affidate.
4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
6. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
7. Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

1. Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del D.lgs. 1/2018 e s.m.i..
2. Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
 - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc.;
 - b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
4. Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del d.min. n.106/2020, in quanto compatibile.

